

**Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis) 196**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico esponendo di assistere, in diverse questioni di carattere sia giudiziale che stragiudiziale, un cliente il quale, ricoverato in gravi condizioni di salute, ha conferito procura generale ad un proprio parente (un cugino) anche quest'ultimo suo cliente; precisa che, in presenza della riferita procura generale, ha fornito al procuratore informazioni relative agli incarichi assunti ed ha visto da questi confermato il proprio operato; inoltre espone di aver ricevuto richieste di informazioni e documentazione relative al mandato professionale conferito dal primo dei citati clienti, avanzate da un terzo soggetto, parente dello stesso (una cugina), e chiede quale contegno assumere in tale circostanza.

Il Consiglio

- Udita la relazione della Consigliera Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura Deontologica

Osserva

Con riferimento alla assistenza prestata in favore di due soggetti, in linea generale ed indipendentemente dalle circostanze rappresentate, è obbligo dell'avvocato evitare conflitti di interesse, come disciplinato dall'art. 24 CDF intitolato "Conflitto di interessi": 1. *L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.* 2. *L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.* 3. *Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.* 4. *L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la*

*prestazione dell'attività richiesta. 5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.*

L'esistenza di un conflitto di interessi, quindi, deve essere senz'altro valutato dall'avvocato al momento dell'assunzione del mandato professionale; tale valutazione deve poi essere operata anche successivamente, ad esempio in caso di assunzione di un nuovo mandato, al verificarsi di circostanze impeditive l'attività demandata al professionista o in caso di circostanze che comportino situazioni di conflitto sopravvenute.

In tema di conflitto di interessi e sopravvenuta incompatibilità il CNF ha ribadito che il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo (CNF, 30.12.2019 n. 206).

La norma di cui all'art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia:

prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa. In difetto, la rinuncia al mandato -che pure non deve necessariamente realizzarsi ad horas o comunque con assoluta immediatezza- certo non può essere procrastinata per mesi ed intervenire dopo una considerevole attività professionale, e ciò a prescindere che il conflitto stesso non abbia in concreto recato pregiudizio ai clienti, circostanza -questa- che vale esclusivamente ad attenuare la portata lesiva della violazione, ma non a scriminarla, riverberandosi sulla misura della sanzione (CNF, 30.12.2013 n. [229](#)).

Quanto alla richiesta di informazioni pervenute da terzi circa l'attività prestata in favore del proprio assistito devono richiamarsi l'art. 6 della Legge Professionale - Segreto professionale - che, in particolare, al primo comma dispone che l'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, nonché gli artt. 10 - Dovere di fedeltà, 13 - Dovere di segretezza e riservatezza e 28 - Riserbo e segreto professionale.

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l'esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall'altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto (CNF, 16.07.2019 n. 60).

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'istante debba attenersi alle disposizioni sopra richiamate e nelle stesse possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta in merito al quesito formulato.

---

Parole/frasi chiave: art. **10, 13, 24, 28 CDF**; art. **6 L.p.**;  
richiesta di informazioni da un parente dell'assistito - riserbo e  
segreto professionale - conflitto di interessi - non sussiste